



# COMUNE DI COLLEFERRO

(Provincia di Roma)

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65

**OGGETTO: IUC (Imposta Comunale Unica) componente TASI. Determinazioni aliquote per l'anno 2017.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **17,54** in Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

♦ Pierluigi SANNA	SINDACO	Presente
♦ Vincenzo STENDARDO	PRESIDENTE	Presente

### - CONSIGLIERI -

	Presente		Presente
♦ Francesco GUADAGNO	Si	♦ Marco GABRIELLI	Si
♦ Luigi MORATTI	Si	♦ Aldo GIRARDI	Si
♦ Agnese ROSSI	Si	♦ Mario CACCIOTTI	No
♦ Benedetta SINISCALCHI	Si	♦ Chiara PIZZUTI	No
♦ Lorenzo GANGEMI	Si	♦ Riccardo NAPPO	No
♦ Marco PALOMBI	Si	♦ Emanuele GIROLAMI	Si
♦ Andrea SANTUCCI	Si	♦ Maurizio DEL BRUSCO	No
♦ Mario POLI	No		

Presenti in aula: n. **12** ( Sindaco e n. 11 Consiglieri)

Assenti in aula: n. **5**

Assume la presidenza il Consigliere **Vincenzo Stendardo** Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario Generale **Dr. Mauro ANDREONE**.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Marco **PALOMBI**, Benedetta **SINISCALCHI**, Aldo **GIRARDI**

Sono altresì presenti gli Assessori: Diana **STANZANI**, Rosaria **DIBIASE**, Giulio **CALAMITA**. Umberto **ZEPPA**, Sara **ZANGRILLI**

*La seduta è pubblica*

...Omissis...

Presenti n. 16 consiglieri, assenti n. 1 (Cacciotti)

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Rosaria Dibiase.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell'allegato resoconto stenotipistico.

## IL CONSIGLIO

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**VISTO** in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

*“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

**VISTO** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6*

*dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

*«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;*

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra citate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 1° Settembre 2014;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 19 del 28/04/2016 con la quale l'Ente ha determinato le aliquote TASI per l'anno 2016;

**VISTA** la precedente deliberazione di Consiglio comunale adottata in data odierna, con la quale sono state fissate le aliquote IMU per l'anno 2017;

**VISTI** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**VISTO** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente dispone:

*« Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** il comma 454 della Legge di Bilancio 2017, definitivamente approvata dal Senato il 7 dicembre 2016, che testualmente recita:

*" Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.*

267, è differito al 28 febbraio 2017”.

**VISTO** l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**VISTA** la Legge di Bilancio 2017, che al comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie e delle addizionali regionali e degli enti locali;

**VISTO** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" (del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);*

**DATO ATTO** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**DATO ATTO** altresì che il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

**RICHIAMATA** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi dell'art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, del Testo Unico;

**VISTI** i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**CON** votazione come sotto riportata:

## **D E L I B E R A**

1. Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) già fissate per il 2016:

**a. ALIQUOTA 0,5 per mille** - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 decreto legge n. 201/2011;

**b. ALIQUOTA "0" (zero) per mille per:**

- tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10 per mille;
- abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille;

**c. ALIQUOTA 2 per mille per i Beni Merce** - (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

2. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1 rispettano i limiti fissati dall'art. 1 commi 677 e 678 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
4. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/ agosto 2000.

^^^^^^

Di dare atto che richiedi i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: " (Imposta Comunale Unica) componente TASI. Determinazioni aliquote per l'anno 2017.", ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:

➤ "il sottoscritto Dott. **Antonio GAGLIARDUCCI**, Dirigente della 3<sup>a</sup> A.F., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata"

**IL Dirigente**  
**dr. Antonio GAGLIARDUCCI**

➤ "il sottoscritto Dott. **Antonio GAGLIARDUCCI**, Dirigente della 3<sup>a</sup> Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,

**IL Dirigente**  
**dr. Antonio GAGLIARDUCCI**

"Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella **dott.ssa Laura CANNONE**, appartenente all'Ufficio Servizio Entrate, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/90".

^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Cacciotti)

♦ <b>Voti a favore resi per alzata di mano</b>	N. 10
♦ <b>Voti contrari resi per alzata di mano</b>	N. --
♦ <b>Astenuti</b>	N. 6

Si astengono dalla votazione i Consiglieri: **Girardi, Nappo, Pizzuti, Del Brusco, Girolami, Santucci**

La suddetta proposta, messa a votazione per l'**immediata eseguibilità**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Cacciotti)

♦ <b>Voti a favore resi per alzata di mano</b>	N. 10
♦ <b>Voti contrari resi per alzata di mano</b>	N. --
♦ <b>Astenuti</b>	N. 6

Si astengono dalla votazione i Consiglieri: **Girardi, Nappo, Pizzuti, Del Brusco, Girolami, Santucci**

- **Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull'argomento di cui all'ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata.**

**PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017".**

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE** - Passiamo ora all'ottavo punto all'ordine del giorno: "*IUC (Imposta Comunale Unica) componente TASI - Determinazione aliquote per l'anno 2017*".

Relazione l'Assessore Dibiasi.

**INTERVENTO DELL'ASSESSORE** - (Dibiasi R.) Per la TASI stesso identico discorso dell'IMU, anche questa rimane invariata rispetto all'anno precedente, fondamentalmente rimane all'aliquota del 2014, perché anche questa non è stata mai toccata, anche per questo è valido il blocco delle tariffe presenti anche nella legge finanziaria 2017.

Quindi andiamo a vedere le aliquote fissate per il 2017.

a) **ALIQUOTA 0,5 per mille**

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 decreto legge n. 201/2011;

b) **ALIQUOTA "0" (zero) per mille per:**

- tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 10 per mille;
- abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille;

c) **ALIQUOTA 2 per mille per i Beni Merce**

(fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)".

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE** - Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Girardi.

**INTERVENTO DEL CONSIGLIERE** - (Girardi A.) Vale il discorso di prima, anche su questo punto lo scorso anno ci siamo astenuti e confermiamo l'astensione.

**INTERVENTO DEL PRESIDENTE** - Grazie Consigliere Girardi. Altri Consiglieri?

Avendo dato lettura del dispositivo della delibera passiamo alla votazione.

Chi è favorevole? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 6.

Astenuti: il Consigliere Del Brusco, il Consigliere Girolami, il Consigliere Santucci, il Consigliere Girardi, il Consigliere Nappo, il Consigliere Pizzuti.

Passiamo adesso alla votazione per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 20. Contrari? Nessuno contrario. Astenuti? 6.

I sei Consiglieri precedentemente dichiarati.

AAAAAAAAAA

Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

**IL PRESIDENTE**  
f.to Vincenzo Stendardo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dr. Mauro ANDREONE

---

---

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Collevero: [www.comune.collevero.rm.it](http://www.comune.collevero.rm.it) - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.

**Il Segretario Generale**  
f.to Dr. Mauro ANDREONE

Collevero, lì **18 gennaio 2017**

---

---

Copia conforme per uso amministrativo

Collevero, lì **18 gennaio 2017**

**Il Funzionario responsabile**  
Laura Barbona

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Collevero [www.comune.collevero.rm.it](http://www.comune.collevero.rm.it) – Sez. **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

dal. **18 gennaio 2017** al

**Il Funzionario responsabile**  
Laura Barbona